

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 14 marzo 2012 presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma,

tra

Telecom Italia S.p.A. assistita da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma,
e

le Segreterie Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL

Premesso che le parti:

- intendono stipulare un nuovo accordo in ordine alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- confermano le previsioni di cui all'art. 3 del CCNL TLC del 23 ottobre 2009;
- ribadiscono l'esigenza di ottemperare – per gli aspetti di rispettiva pertinenza – a quanto previsto dall'art. 8 del CCNL TLC del 23 ottobre 2009;
- sottolineano, altresì, il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale, correttamente strutturato in relazione all'assetto organizzativo della Società;
- ribadiscono, conseguentemente, la necessità di ridefinire il concetto di “unità produttiva” esclusivamente ai fini dell'elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nonché per l'elezione, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi e per gli effetti delle attuali norme in materia in quanto vigenti;
- che le organizzazioni sindacali intendono svolgere le elezioni per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie entro la prima settimana del mese di giugno 2012.

si conviene quanto segue.

1. Le Parti concordano che la definizione delle “unità produttive”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del CCNL TLC del 23 ottobre 2009, nonché delle altre norme in materia in quanto vigenti, sia operata prendendo a riferimento le articolazioni organizzative di Telecom Italia S.p.A. costituite da:

- STAFF
- STRUTTURE OPERATIVE



Con riferimento a dette articolazioni le unità produttive sono concordemente definite ed individuate negli ambiti territoriali descritti ed elencati nella tabella allegata.

Per ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Il numero complessivo dei componenti di ciascuna Rappresentanza Sindacale Unitaria - individuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia, in quanto vigenti - è quello di cui alla tabella allegata (All. 1).

2. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie costituiranno, entro 60 giorni dalla loro elezione, una struttura nazionale di rappresentanza di tutte le Rappresentanze Sindacali Unitarie a livello aziendale denominata "Coordinamento Nazionale RSU di Telecom Italia S.p.A." - di seguito "Coordinamento"- composto complessivamente da un numero massimo di 66 loro membri.

I componenti del Coordinamento sono eletti al proprio interno dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie di tutte le unità produttive sulla base di un regolamento elettorale che dovrà essere reso noto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa in tempo utile per consentire la presentazione delle candidature a tutti gli aventi diritto.

Il Coordinamento Nazionale RSU di Telecom Italia S.p.A. ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse ad effettuare con l'Azienda la contrattazione di secondo livello, nonché a sottoscrivere intese e recepire le informative di carattere nazionale.

In occasione di incontri su temi che non interessino la generalità dei lavoratori e delle unità produttive, le Parti potranno convenire la partecipazione del Coordinamento in formazione ridotta.

I nominativi dei componenti del Coordinamento dovranno essere comunicati all'Azienda per il tramite di Unindustria - Confindustria Roma.

3. La Rappresentanza Sindacale Unitaria, in quanto titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/70, è legittimata ad indire assemblee per il personale dipendente, nell'ambito della propria unità produttiva, secondo le previsioni di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970, alle attuali norme in quanto vigenti e all'art. 10 del CCNL TLC del 23 ottobre 2009.
4. I singoli componenti di ciascuna Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, fino ad un massimo di 96 ore annue di permessi, in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970.
5. Per i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e/o del Coordinamento, sono considerate non computabili nelle ore di cui al precedente punto 4 - e come tali ad esclusivo carico aziendale ivi compresi i relativi tempi di spostamento rientranti nel normale orario di lavoro - le ore impegnate nelle riunioni concordate dalle Parti degli organismi partecipativi (così come disciplinati dal vigente Protocollo di Relazioni Industriali di Gruppo), negli incontri convocati dall'Azienda a livello



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

nazionale o di unità produttiva e nelle sessioni di esame congiunto previste dal CCNL TLC del 23 ottobre 2009 e dagli accordi aziendali in vigore.

6. Per gli incontri di Coordinamento convocati dall'Azienda, la stessa si farà carico esclusivamente delle spese di viaggio con mezzo pubblico, pernottamento e pasti dei componenti del Coordinamento, prendendo a riferimento le modalità e i limiti previsti dalla regolamentazione aziendale in materia di rimborso spese.
7. Per gli incontri della Rappresentanza Sindacale Unitaria convocati dall'Azienda nell'ambito di ogni unità produttiva, l'Azienda si farà carico esclusivamente delle eventuali spese di viaggio con mezzo pubblico. In occasione di incontri su temi che non interessano la generalità dei lavoratori le Parti potranno convenire la partecipazione di una delegazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria in formazione ridotta.
8. Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, coerentemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, gli ambiti territoriali di riferimento sono individuati dalle Parti nelle unità produttive definite secondo le articolazioni organizzative di cui alla tabella allegata (all. 1).
9. La durata dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è pari a tre anni così come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
10. Il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 - è quello di cui alla tabella allegata (all. 1).
11. Ferme restando le attribuzioni assegnate dalla Legge, la cui disciplina è contenuta nell'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può:
 - a) segnalare al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali difformità circa l'applicazione delle disposizioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate in esito alla valutazione dei rischi;
 - b) sottoporre al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali proposte dei lavoratori tese a migliorare i provvedimenti adottati in materia di prevenzione, protezione ed igiene del lavoro.
12. Il diritto di accesso sui luoghi di lavoro sarà esercitato da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel rispetto delle vigenti normative e delle procedure interne in materia di tutela aziendale dei siti sensibili, tenuto conto del pubblico servizio espletato dall'Azienda.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza segnala preventivamente all'Azienda, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione competente per territorio, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro, concordando con tale funzione le relative modalità di accesso.



13. Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l'accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.
14. La consultazione sulle tematiche assoggettate, di cui all'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, verrà assolta tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Azienda mediante specifici incontri, in occasione dei quali i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potranno rappresentare all'Azienda, per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione, le proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Dette osservazioni saranno verbalizzate a cura del competente polo territoriale del Servizio Prevenzione e Protezione e rilasciate in copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quale conferma dell'avvenuta consultazione.
15. Nell'ipotesi di trasferimento di un ramo d'azienda nel cui perimetro siano ricompresi componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria/Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le Organizzazioni Sindacali procederanno alla sostituzione degli stessi in Telecom Italia S.p.A. fino al raggiungimento del numero di componenti derivante dal rispetto della proporzione di cui alle norme in materia in quanto vigenti, con particolare riferimento all'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, per la nuova consistenza dell'unità produttiva.

Le previsioni di cui al presente accordo si intendono parte integrante per la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Le Parti confermano eventuali accordi sul tema già sottoscritti alla data odierna, le cui materie non siano oggetto della presente intesa.

Il presente Verbale di Accordo cesserà di avere ogni efficacia alla scadenza del mandato triennale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti e designati a seguito del presente Verbale di Accordo nel 2012 e comunque non oltre il 30 giugno 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Unindustria - Confindustria Roma

p. la Telecom Italia S.p.A.

p. la SLC-CGIL

p. la FIST-CISL

p. la UILCOM-UIL

ALLEGATO 1

STAFF: Direzione Audit, Direzione Compliance, IT&Security Compliance, Strategy, Public&Regulatory Affaris, External Relations, Security, Compliance, Staff Vertice; Human Resources and Organization (solo funzioni centrali), Legal Affairs (solo funzioni centrali), Administration, Finance ad Control& Int. Development (solo funzioni centrali),

Unità Produttiva	Regioni e/o territori corrispondenti	n. componenti RSU	di cui RLS
NORD	PI-VA-LO-TA-VE-FVG-ER-MA-UM	6	3
CENTRO	LI-TO-AB-MO-SA-LA	12	6
SUD	CAM-BAS-PU-CAL-SI	3	1

Totale STAFF: 3 RSU, per n. 21 componenti RSU di cui 10 RLS

STRUTTURE OPERATIVE

Unità Produttiva	Regioni e/o territori corrispondenti	n. componenti RSU	di cui RLS
AB	Abruzzo	9	3
BA	Basilicata	3	3
CAL	Calabria	12	3
CAM	Campania	33	6
ER	Emilia Romagna	33	6
FVG	Friuli Venezia Giulia	9	3
LA	Lazio esclusa Roma e provincia	6	3
ROMA	Roma e provincia	78	6
LI	Liguria	12	6
LO	Lombardia esclusa Milano e provincia	21	6
MILANO	Milano e provincia	42	6
MA	Marche	12	6
MO	Molise	3	1
PI	Piemonte	36	6
PU	Puglia	21	6
SA	Sardegna	9	3
SI	Sicilia	33	6
TO	Toscana	27	6
T.A.A.	Trentino Alto Adige	6	3
UM	Umbria	6	3
VA	Valle d'Aosta	3	1
VE	Veneto	33	6

Totale STRUTTURE OPERATIVE: 22 RSU, per n. 447 componenti RSU di cui 98 RLS

TOTALE NUMERO RSU: 25 -

TOTALE n. 468 componenti RSU
di cui 108 componenti RLS